



vm Repertorio n. 12.378

Raccolta n. 6.597

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione della "Fondazione Carlo Longo" tenutasi il 28 aprile 2023.

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto aprile duemilaventitré,

in Torino, nel mio studio in via Mercantini n. 5,
alle ore 16 circa.

Io, Remo Maria MORONE

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della fondazione infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla riunione del Consiglio di amministrazione della

"Fondazione Carlo Longo", con sede in Torino, via Vespucci n. 15, iscritta nel registro delle Persone giuridiche istituito presso la Regione Piemonte al n. 456, codice fiscale 97645250016,

(di seguito la "**Fondazione**"),

qui riunito per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Approvazione del nuovo statuto per adeguamento al D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Quivi avanti me notaio è personalmente comparsa

Carmen COALOA, nata a None il 16 giugno 1950, domiciliata, per la carica, a Torino, via Vespucci n. 15,

(di seguito il "**Presidente**"),

della cui identità personale sono certo,
nella sua qualità di Presidente della Fondazione.

Il Presidente comunica anzitutto:

- che la riunione è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all'articolo 6 dello statuto della Fondazione;
- che l'elenco dei partecipanti alla riunione sarà allegato al presente verbale;
- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che la riunione è regolarmente costituita e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

Assume la presidenza a sensi di statuto e regola lo svolgimento della riunione il Presidente, il quale, dopo avermi invitato a redigere il verbale, dichiara aperti i lavori e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sullo stesso,

il Presidente fa presente la necessità di adeguare lo statuto della Fondazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) così

che la Fondazione possa assumere la qualifica di Ente del Terzo settore ai sensi della normativa stessa.

A tal fine il Presidente precisa che la Fondazione è dotata del patrimonio minimo richiesto ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del D.lgs. n. 117/2017, come da relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla situazione economico patrimoniale al 31 dicembre 2022, che saranno entrambi allegati al presente verbale.

Il Presidente precisa, quindi, che si rende necessario adottare un nuovo testo di statuto che recepisca le modifiche occorrente ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Lo stesso riassume, più nel dettaglio, le modifiche apportate allo statuto della Fondazione, esponendo il cambio della denominazione e riportando le attività di interesse generale svolte dalla Fondazione, nel rispetto della normativa richiamata. A tal fine, dà atto che detta modifica non pregiudica lo scopo programmato dai fondatori.

Il Presidente espone, poi, la consistenza patrimoniale della Fondazione e ricorda le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale cui essa

viene destinata, in coerenza con gli scopi statutari della stessa.

Questi riporta, allora, l'assetto organizzativo della Fondazione, presentando le modifiche apportate alla composizione e alla competenza degli organi della stessa, nonché gli ulteriori marginali interventi al testo dello statuto, sempre ai fini del rispetto del D.lgs. n. 117/2017.

Concludendo, il Presidente presenta il nuovo testo di statuto della Fondazione, preventivamente comunicato ai presenti e ai rappresentati, e invita me notaio a esporre la proposta di delibera che qui di seguito si trascrive:

Proposta di delibera

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione

d e l i b e r a

- 1) di adeguare lo statuto della Fondazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- 2) di approvare il nuovo testo di statuto presentato dal presidente e preventivamente comunicato ai presenti e ai rappresentati;
- 3) di richiedere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nella sezione "Enti filantropici";

4) di dare atto che la Fondazione è amministrata, fino a scadenza del mandato, dall'attuale Consiglio di amministrazione così composto:

- Carmen COALOA, presidente;
- Aldo ARRI, vice presidente;
- Gabriele GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA, consigliere;
- Andrea GANDINI, consigliere;
- Franzo GRANDE STEVENS, consigliere;
- Virgilio MARRONE, consigliere;

5) di dare atto che l'Organo di Controllo è composto, fino a scadenza del mandato, da:

- Gianluca FERRERO, membro;
- Nicoletta PARACCHINI, membro;

6) di autorizzare il Presidente del Consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, a compiere quanto necessario per l'iscrizione di cui sopra, ottemperando a quanto eventualmente richiesto al riguardo.

* * * * *

Al termine dell'esposizione il Presidente riferisce che l'Organo di controllo non ha espresso osservazioni al riguardo.

Quindi il Presidente domanda se vi siano interventi.

Nessuno intervenendo, mette in votazione per appello nominale la proposta di delibera.

Accerta quindi che la stessa risulta approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16,15 circa.

Il Presidente autorizza i competenti pubblici registri e ogni altro eventuale ufficio, ente o amministrazione, nessuno escluso, a effettuare quanto necessario, con ampio esonero da qualsivoglia responsabilità.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

- sotto la lettera "A" l'elenco dei partecipanti alla riunione;
- sotto la lettera "B" la situazione economico patrimoniale al 31 dicembre 2022 e la relazione dell'Organo di Controllo sullo stesso;
- sotto la lettera "C" lo statuto sociale aggiornato.

Ai fini dell'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), per la

registrazione del presente atto si richiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017.


Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al Presidente che lo dichiara conforme al vero e a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive essendo le ore 16,15 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa due fogli scritti per sette facciate intere e fino a qui della ottava.

All'originale firmato:

COALOA Carmen

Remo Maria MORONE



"Fondazione Carlo Longo"
Assemblea del 28 aprile 2023, ore 16.00

Elenco dei partecipanti


Consiglio di amministrazione

	Carica ricoperta	In proprio	Per delega	In persona di	Presente	Collegato ⁽¹⁾	Assente
Carmen COALOA	Presidente	X			X		
Aldo ARRI	Vice presidente	X			X		
Gabriele GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA	Consigliere		X	Carmen COALOA	X		
Andrea GANDINI	Consigliere		X	Aldo ARRI	X		
Franzo GRANDE STEVENS	Consigliere		X	Fernando MASSARA	X		
Virgilio MARRONE	Consigliere		X	Aldo ARRI	X		
Partecipanti in proprio o per delega n. 6							

Organo di controllo

	Carica ricoperta	Presente	Collegato ⁽¹⁾	Assente giustificato
Gianluca FERRERO	Membro effettivo			X
Nicoletta PARACCHINI	Membro effettivo			X

⁽¹⁾ Con mezzi di telecomunicazione



Allegato "B" al repertorio n. 12.378/6.597

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA FONDAZIONE CARLO LONGO

ALLA DATA DEL 31.12.2022

(ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore)

PREMESSA

La sottoscritta Carmen Coaloa legale rappresentante della Fondazione Carlo Longo, con sede sociale in Torino; Via Amerigo Vespucci, 15, codice fiscale 97645250016, iscritta la Registro Regionale centralizzato Provvisorio delle persone giuridiche al n. 456, come richiesto ex. Art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore, redige la presente relazione finalizzata alla valutazione dell'intero patrimonio della Fondazione alla data del 31 dicembre 2022, ai fini della dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

CRITERI DI VALUTAZIONE

Tra i vari metodi di valutazione quello adottato è il metodo patrimoniale semplice. Il metodo patrimoniale semplice si fonda sul principio di valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo che compongono il capitale della società. Si è pervenuto, pertanto, al calcolo del valore corrente del patrimonio netto attraverso l'attribuzione ai singoli elementi attivi, componenti il capitale della società, del loro valore corrente e detraendo da tale valore complessivo il valore degli elementi passivi.

Il metodo patrimoniale semplice, di facile applicazione pratica, consente di valutare la Fondazione riesprimendo le poste attive e passive di bilancio, da valori contabili in valori correnti.

Pertanto nell'iscrizione delle varie poste ho seguito i seguenti criteri di valutazione:

- 1) i valori numerari presunti, assimilati e quindi in genere di pura liquidità, sono stati valutati con il metro del denaro corrente al valore nominale, mentre i crediti sono stati valutati a valori di realizzo e i debiti al valore nominale;
- 2) gli elementi costituenti le immobilizzazioni materiali sono valorizzate a valore contabile netto;

3) ratei e risconti sono iscritti sulla base della competenza economica e temporale e si riferiscono a costi e ricavi di competenza dell'esercizio e con manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Di seguito vengono riportate le descrizioni, le analisi e le conclusioni concernenti la valutazione, sulla base degli esposti criteri di valutazione, delle singole voci costituenti il patrimonio netto dell'Associazione alla data del 31 dicembre 2022.

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	2.877	2.877
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.726	1.726
Valore di bilancio	1.151	1.151
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	2.435	2.435
Ammortamento dell'esercizio	1.062	1.062
<i>Totale variazioni</i>	1.373	1.373
Valore di fine esercizio		
Costo	5.312	5.312
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.788	2.788
Valore di bilancio	2.524	2.524

Immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinari	Altre immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	335.833	14.190	7.680	357.703
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	11.175	7.079	18.254
Valore di bilancio	335.833	3.015	601	339.449
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	-	1.064	-	1.064
<i>Totale variazioni</i>	-	<i>(1.064)</i>	-	<i>(1.064)</i>
Valore di fine esercizio				
Costo	335.833	14.190	7.680	357.703
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	12.239	7.079	19.318
Valore di bilancio	335.833	1.951	601	338.385

Crediti iscritti nell'attivo circolante

	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso altri	115
Totale	115

Non risultano crediti inesigibili.

Disponibilità liquide

Il saldo, per un totale di € 60.031=, rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Descrizione	Valore al 31.12.2022
Banca Prossima	60.024
Cassa contanti	7
Totale	60.031

Ratei e Risconti attivi

I risconti attivi ammontano per un importo pari a 6 euro.

PASSIVITA'

Fondo rischi

Accoglie gli stanziamenti effettuati in relazione ad eventuali futuri utilizzi per l'attuazione degli scopi sociali ed ammonta ad euro 77.167.

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.

	Valore di fine esercizio
Fondi per scopi istituzionali	77.167
Totale	77.167

Si precisa inoltre quanto segue:

- che, a carico della Fondazione non sono pendenti né avvisi di accertamento/rettifica, né controversie di natura fiscale,
- a carico della Fondazione, non sono pendenti controversie di altra natura, né allo stato attuale esistono elementi che ne possano far prevedere l'insorgere.

Debiti

Sono stati valutati al nominale ed ammontano per un importo pari a complessivi 154.

Ratei e Risconti passivi

I ratei passivi ammontano ad un importo pari a 81 euro.

Verificata la situazione contabile – patrimoniale al 31.12.2022,

dichiara

che il valore del Patrimonio Netto, della Fondazione Carlo Longo, codice fiscale 97645250016, con sede sociale in Torino, via Amerigo Vespucci, 15 non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 c.4 del D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 di euro 30.000 (trentamila).

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente € 81.500

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

3) riserve vincolate destinate da terzi

Totale patrimonio vincolato

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione € (5.675)

2) altre riserve € 254.333

Totale patrimonio libero € 248.658

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio

€ (6.499)


Totale Patrimonio netto


€ 323.659

Torino, 21 Aprile 2023

p.c. Consiglio di Amministrazione

Carmen Coaloa





I sottoscritti Gianluca Ferrero e Nicoletta Paracchini Revisori della Fondazione

ATTESTANO


che il valore del patrimonio della Fondazione Carlo Longo, via Amerigo Vespucci n. 15, codice fiscale 97645250016, è non inferiore a 30.000 (trentamila/00) e, pertanto, integra e soddisfa le menzionate prescrizioni di entità del patrimonio minimo necessario per l'iscrizione al RUNTS.


Torino, 21 Aprile 2023

I Revisori

Gianluca Ferrero

Nicoletta Paracchini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicoletta Paracchini', is written over the printed name. The signature is stylized with a large loop at the top and a long horizontal stroke extending to the right.



STATUTO
della
FONDAZIONE CARLO LONGO - ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 – Denominazione

È costituita una fondazione denominata "Fondazione Carlo Longo ente filantropico", senza vincoli di rappresentazione grafica (più oltre la "Fondazione").

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione deve fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'indicazione "ente filantropico".

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Torino.

Il consiglio di amministrazione può istituire o trasferire sedi e uffici operativi in tutta Italia e all'estero.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti competenti per l'aggiornamento del relativo Registro.

Art. 3 - Scopo

La Fondazione nasce su iniziativa dei signori Roberto Longo e Carmen Coaloa in Longo allo scopo di tener vivo il ricordo di Carlo Longo.

La Fondazione opera in Italia e all'estero, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività filantropica di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, D.lgs. n. 117/2017:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

4) formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);

- 5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- 6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017 (lett. i);
- 7) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- 8) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

In particolare, con riferimento ai settori sopra indicati, la Fondazione si propone di:

- attuare iniziative di sostegno all'istruzione e all'educazione dei giovani;
- istruire, promuovere e sovvenzionare borse di studio a studenti delle scuole medie e/o superiori e/o a studenti universitari (questi ultimi che siano iscritti o che si debbano iscrivere al Politecnico di Torino o all'Università degli Studi di Torino) e che si siano distinti per capacità e/o per meriti e/o per impegno e corretto comportamento dimostrati nel corso degli studi, o che si siano rivelati meritevoli sulla base delle votazioni conseguite, o che si trovino in disagiate condizioni economiche;
- intervenire a sostegno di organizzazioni di volontariato e/o di enti che perseguano finalità sociali di assistenza e/o di asili;
- intervenire a sostegno delle attività ricreative per i giovani;
- intervenire per il recupero di rifugi montani;
- assistere malati in precarie condizioni economiche e indigenti;
- sviluppare la cultura favorendo segnatamente iniziative e/o centri culturali che promuovano nella loro attività la memoria di Carlo Longo.

La Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6, D.lgs. n. 117/2017 e con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici. Il consiglio di amministrazione attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Durata

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 5 – Lavoratori dipendenti

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti, la loro retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.lgs. n. 81/2015, così come previsto dall'art.

16, D.lgs. n. 117/2017. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 117/2017.

Art. 6 – Volontari

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18, D.lgs. n. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 – Raccolta fondi

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 8 – Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione di euro 90.000 (novantamila) conferita a tale titolo dai Fondatori e risultante dall'atto costitutivo.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale patrimonio può essere aumentato e alimentato con oblazioni, lasciti, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento della Fondazione nonché dalle rendite del patrimonio stesso e dai ricavi dell'attività istituzionale.

Qualora il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 9 - Fondatori

Sono fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

I fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario generale (ove nominato);
- il consiglio di amministrazione;
- l'organo di controllo;
- il revisore legale dei conti o la società di revisione (ove nominati).

Gli eventuali emolumenti per le cariche sociali devono essere proporzionali all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge per il corrispondente organo delle società per azioni.

Art. 11 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; il potere di rappresentanza generale e le sue limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

Il presidente esercita inoltre tutti i poteri conferitigli dallo statuto o dal consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle relative delibere ed assume comunque qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone in tale ultimo caso al consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva per la ratifica.

Il presidente può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Fondazione, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dal consiglio di amministrazione.

Art. 12 - Vice presidente

Al vice presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e i poteri di cui all'articolo 15, in caso di assenza o impedimento del presidente.

La firma del vice presidente fa fede, nei confronti dei terzi, in caso di assenza o dell'impedimento del presidente.

Art. 13 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) i fondatori;
- b) coloro che verranno successivamente riconosciuti come membri dai fondatori viventi.

Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 codice civile.

La carica di amministratore è vitalizia, salvo rinuncia.

Art. 14 – Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente ed è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente ovvero dal consigliere più anziano di età.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente, dal vice presidente o richiesto da almeno due consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento ai consiglieri, al segretario generale, se nominato, ed all'organo di controllo almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Nei casi di particolare urgenza, la comunicazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.

In mancanza delle formalità suddette, la riunione si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i consiglieri, il segretario generale, se nominato, e tutti i componenti dell'organo di controllo.

Le riunioni possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Art. 15 – Validità e Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione e trascritti su apposito libro tenuto a cura del consiglio di amministrazione stesso.

Art. 16 – Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

A titolo esemplificativo, il consiglio di amministrazione delibera in ordine:

- a) alla nomina del presidente e al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni;
- b) alla nomina del vice presidente e al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle funzioni;
- c) alla nomina dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti o della società di revisione;
- d) alla nomina del segretario generale e al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni nonché alla durata dell'incarico ed alla determinazione del suo emolumento;
- e) all'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, ove previsto;
- f) all'amministrazione del patrimonio della Fondazione;
- g) alla accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali, dei contributi e dei finanziamenti;
- h) agli acquisti, alle alienazioni e comunque agli atti dispositivi in genere di beni mobili ed immobili;

- i) alla erogazione di denaro, beni o servizi;
- l) all'eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento retributivo;
- m) agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché alla loro modifica od abrogazione;
- n) alla stipula di contratti di servizi, di acquisto di beni di ogni natura e specie;
- o) alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ad ogni altra ulteriore operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ivi compresi impieghi di liquidità su valori mobiliari italiani ed esteri;
- p) alla partecipazione in Enti o Società le cui attività risultino direttamente o indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
- q) ai criteri ed alle modalità di erogazione delle rendite, anche mediante la predisposizione di appositi regolamenti;
- r) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione non indicato come competenza di altro organo dal presente statuto.
- s) alle modifiche del presente statuto;
- t) allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, rilasciare procure, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Fondazione.

Art. 17 - Gratuità delle cariche

La carica di presidente, vice presidente e consigliere non comporta alcun emolumento, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese.

Art. 18 - Organo di controllo

Il consiglio di amministrazione nomina l'organo di controllo, anche monocratico, i cui membri restano in carica per tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, o qualora ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8, D.lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 19 - Revisione Legale dei Conti

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno, il consiglio di amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale alle risultanze delle scritture contabili.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti resta in carica per tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Le riunioni possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 19.

Art. 20 – Segretario Generale

Il segretario generale, ove nominato, cura sotto la direzione del presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione, coordina e dirige le attività della Fondazione, predispose il bilancio preventivo, d'esercizio e sociale (ove previsto) e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di segretario del medesimo; svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli sono attribuiti dal consiglio di amministrazione e/o dal presidente.

Art. 21 – Libri sociali

La Fondazione deve tenere i seguenti libri, ai sensi e nei limiti di quanto prescritto dagli artt. 13 ss. del D.lgs. n. 117/2017:

- il libro dei fondatori, tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro dei volontari, tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

Art. 22 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 – Bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio e i documenti relativi sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017.

Art. 24 – Scioglimento ed estinzione

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo sarà destinato alla "Fondazione Paideia ente filantropico", codice fiscale 97552690014, iscritta nella sezione "Enti Filantropici" del RUNTS, oppure, in mancanza, ad un altro Ente del Terzo Settore, oppure alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento, il consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017 ed in conformità a quanto sopra previsto.

Art. 25 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

Firmato:

COALOA Carmen

Remo Maria MORONE